

Regolamento di Istituto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica
Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)
.....

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

I.

Tutte le discipline previste dai programmi ministeriali in vigore hanno uguale importanza ai fini della maturazione umana, culturale e sociale degli allievi.

II.

La regolare frequenza alle lezioni abitua l'alunno al senso di responsabilità e di socialità: le assenze danneggiano l'allievo e rallentano il normale svolgimento della programmazione della classe. L'insegnamento delle singole discipline è regolamentato da un orario settimanale al quale sia i docenti che gli allievi dovranno attenersi.

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Cap. I – Norme di comportamento

Art. 1. Gli allievi si presenteranno a scuola muniti di tutto l'occorrente per seguire con profitto le lezioni. Gli stessi sono responsabili per gli oggetti portati in Istituto. L'Istituto declina ogni responsabilità per quanto gli allievi potranno abbandonare in classe o verrà loro sottratto.

Art. 2. All'interno dell'Istituto non è consentito portare materiale estraneo all'attività scolastica, conferire con persone estranee e ricevere telefonate o corrispondenza, salvo debita autorizzazione; è altresì vietato fare schiamazzi, gettare oggetti dalla finestra, affacciarsi dalle finestre.

Art. 2 bis **E' VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante**

le attività scolastiche.

Gli studenti che hanno con sé il cellulare o altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (come walkman, lettore mp3, ipod, ipad, fotocamera, ecc.) devono tenerli spenti e opportunamente custoditi

E' consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi unicamente durante la ricreazione. Durante le ore di lezione, eventuali urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Durante le verifiche scritte, i cellulari e gli altri dispositivi verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali episodi di violazione reiterata delle suddette disposizioni devono essere segnalate alla dirigenza.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari o dispositivi elettronici, verranno irrogate, con gradualità, le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ritiro del cellulare (o altro dispositivo) da parte del docente con consegna alla fine dell'ora;
- segnalazione sul registro di classe;
- consegna del dispositivo in presidenza e convocazione della famiglia (dopo due note disciplinari);
- nel caso di comportamento gravemente recidivo o di rifiuto di consegnare il cellulare al docente, sarà riunito il Consiglio di classe per deliberare una sospensione da uno a cinque giorni..

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia. **Il divieto è esteso al personale docente ed ATA.**

Art. 2 ter. Diritto Privacy

Visti il D.Lgs 196/2003 e il GDPR 25 maggio 2018, l'utilizzo di immagini e foto che ritraggono studenti dell'Istituto, viene regolato come segue:

- All'atto dell'iscrizione i genitori firmano una liberatoria per l'esecuzione e l'utilizzo di foto, immagini o video per progettazione e documentazione delle attività didattiche curricolari e extracurricolari (viaggi, spettacoli teatrali, premiazioni, documentazioni di lavori, ecc.).
- E' assolutamente vietato effettuare e divulgare fuori dalla scuola registrazioni fotografiche, audio o video senza l'autorizzazione delle persone interessate (per gli studenti minorenni l'autorizzazione deve essere firmata dai genitori).
- Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte durante i viaggi d'istruzione o uscite didattiche. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nel video o nelle foto.

Art. 2 quater. **Divieto atti di Bullismo o Cyberbullismo**

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione dell'altro. Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione online e la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo (recentemente regolato dalla legge nazionale n. 71/2017) che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, incoraggiando l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento sereno.

Occorre pertanto applicare e valorizzare i principi contenuti nel Patto di corresponsabilità educativa il cui contenuto viene qui richiamato e cui si rinvia integralmente, insieme a quanto espressamente esplicitati nel Regolamento su Bullismo e Cyberbullismo che definisce il fenomeno, le caratteristiche, i soggetti coinvolti e le eventuali sanzioni e che fa parte integrante del presente Regolamento d'Istituto.

Art. 3. Per il regolare funzionamento dell'attività didattica è vietato agli alunni, senza validi motivi, uscire dall'Istituto prima della fine delle lezioni. Gli alunni possono uscire dall'aula solo per gravi motivi di salute o per necessità, uno alla volta, se autorizzati dal docente a cui è lasciata discrezionalità nella concessione dei permessi. In caso di malessere dell'alunno, il docente farà in modo che venga accompagnato da un compagno o dal collaboratore scolastico del piano, presso il Dirigente Scolastico o un suo delegato; in alternativa, provvederà ad avvertire tempestivamente lo stesso Dirigente o un suo delegato.

Art. 4. Gli alunni che chiedono di conferire con il Dirigente Scolastico o di recarsi in Segreteria, possono farlo solo se autorizzati dal docente e nelle ore e giorni di ricevimento.

Art. 5. Ai sensi delle norme vigenti, è proibito fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza.

Art. 6. Nel periodo in cui avviene il cambio di classe dei docenti, gli alunni non possono uscire dall'aula; a tal fine, i docenti effettueranno il cambio quanto più sollecitamente possibile.

Art. 7. Gli alunni che dovranno svolgere le lezioni nelle aule speciali o nell'atrio all'aperto saranno prelevati dalla loro aula e riaccompagnati nella stessa dai rispettivi insegnanti.

Art. 8. Le aule speciali saranno adibite soltanto ad esercitazioni ed esperimenti con turni prestabiliti. In altre circostanze non è permesso agli alunni o ad altri, di accedere nelle aule speciali senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9. Nei locali scolastici la distribuzione di opuscoli, manifesti, giornali di propaganda e simili deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Anche l'affissione nell'atrio o nella bacheca di manifesti o avvisi di qualsiasi genere deve essere sempre sottoposta alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. La distribuzione di materiale propagandistico, se operata da estranei alla scuola, non può essere consentita nei locali dell'Istituto. E' altresì vietato all'interno dell'Istituto la vendita di qualsiasi mercanzia. Può essere installato, previa delibera del Consiglio d'Istituto e autorizzazione del Dirigente Scolastico, un limitato numero di macchine per la distribuzione automatica di bevande e simili.

Art. 10. Durante le lezioni è vietato consumare cibo o bere bevande diverse dall'acqua. Le bevande diverse dall'acqua (in lattina o in bicchiere) devono essere consumate nei pressi delle macchine erogatrici e non devono essere portate in classe. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare carte,

bicchieri o rifiuti di cibi, se non nei cestini all'uopo predisposti.

Art. 11. Gli alunni sono tenuti all'uso corretto dei gabinetti, nei quali non si dovrà sostare oltre il tempo necessario.

Art. 12. Gli alunni eventualmente sospesi, dovranno tornare a scuola accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci; per i maggiorenni, sarà immediatamente avvertita la famiglia.

Cap. II – Allievi disabili

Art. 13. Gli allievi disabili hanno diritto a che vengano adottati nei loro confronti da tutte le componenti scolastiche i comportamenti idonei a favorirne l'integrazione, secondo quanto previsto dalla legge. Eventuali comportamenti difforni saranno sanzionati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Contestualmente, nei casi meno gravi (apostrofi verbali, sberleffi), il DS o un suo delegato indicherà soluzioni per favorire la riparazione del danno e l'effettiva integrazione.

Nei casi più gravi (danneggiamenti, minacce, atti di bullismo), il DS convocherà i Consigli di classe del disabile e di chi gli ha arrecato danno, per adottare percorsi didattico-educativi che, in armonia con quanto previsto dal POF, dovranno favorire la riparazione del danno e l'effettiva integrazione.

Cap. III – L'insegnamento della religione cattolica

Art. 14. Gli alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere messi in condizione di svolgere un'attività alternativa (attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente), che rientri nel Piano dell'Offerta Formativa e che si inserisca armonicamente nel curriculum dell'allievo. Saranno privilegiate tutte le attività di studio attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della convivenza civile e dei diritti umani.

Laddove la lezione di religione si svolga alla prima o all'ultima ora, gli allievi di cui al comma precedente, possono essere autorizzati ad entrare alla seconda ora o ad uscire prima dell'ultima ora.

ICap.V – Ingresso in Istituto – Ricreazione

Art. 15. Gli alunni sono tenuti a trovarsi in classe all'inizio delle lezioni. L'ingresso all'interno dell'Istituto è consentito 10 minuti prima del suono della prima campanella; al suono della seconda campanella tutti gli alunni devono trovarsi all'interno dell'aula riservata alle lezioni. A tale ora, i docenti dovranno trovarsi già dentro l'aula per accogliere gli allievi e per espletare le operazioni che precedono le lezioni.

Art. 16. L'intervallo (ricreazione) si svolgerà ogni giorno dentro i locali dell'Istituto ed è vietato uscire. E' altresì vietato introdurre cibo acquistato durante la ricreazione da ambulanti che dovessero eventualmente collocarsi negli spazi esterni all'Istituto. I docenti in servizio sono tenuti a vigilare e ad assistere gli alunni della classe ove hanno svolto la lezione. All'inizio di ogni anno scolastico, può essere predisposto un dispositivo di turnazione di docenti per l'assistenza all'interno e all'esterno delle aule.

Art. 17. Dopo l'intervallo ogni docente chiamerà l'appello. Nei confronti di alunni assenti o ritardatari abituali, saranno presi provvedimenti disciplinari dopo che il docente ne avrà fatto menzione nel giornale di classe e avrà informato il Dirigente Scolastico a seconda della gravità del comportamento. Il provvedimento potrà consistere in una delle seguenti sanzioni:

- a) convocazione dei genitori da parte dell'insegnante;
- b) richiamo del Coordinatore di classe;
- c) richiamo del Preside;
- d) sospensione dalla partecipazione alle lezioni (per un massimo di 15 giorni) deliberata dal Consiglio di classe.

In ogni caso, poiché la sanzione deve tendere a far acquisire all'allievo consapevolezza della natura dei propri comportamenti, il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso didattico-educativo che comporti diverse strategie efficaci allo scopo, quali, ad es. tempo aggiuntivo a scuola o il coinvolgimento in attività di "volontariato" con la collaborazione di enti di comprovata serietà ed esperienza operanti sul territorio.

Cap. V – Ritardi e Uscite Anticipate

Art. 18. Agli alunni residenti fuori dal Comune di Termini Imerese, le cui sedi sono collegate con servizi extraurbani (treno e pullman), il Dirigente Scolastico può concedere permessi di entrata posticipata o uscita anticipata rispetto all'orario scolastico. La richiesta scritta dell'alunno controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci, se minorenni, deve essere documentata allegando l'orario ufficiale in vigore dei servizi pubblici. Nessuna autorizzazione potrà essere concessa oltre i limiti sopra indicati.

Art. 19. Il genitore o chi ne fa le veci può chiedere preventivamente al Dirigente Scolastico di ammettere l'alunno alle lezioni all'inizio della seconda ora o di consentirgli di uscire anticipatamente per validi motivi. Per gli alunni minorenni i permessi di uscita in anticipo potranno essere rilasciati dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore, solo se prelevati personalmente da un genitore. Gli alunni maggiorenni esibiranno una presa d'atto da parte dei genitori. In casi di particolare urgenza e necessità (visite mediche o quanto altro documentato) gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente, previa produzione alla scuola della documentazione relativa all'evento eccezionale, purchè la stessa sia corredata da autorizzazione firmata dal genitore, congiunta a documento di identità sottoscritto dall'esercente la patria potestà. Non potranno essere rilasciati più di 6 permessi di uscita anticipata durante l'anno scolastico (3 per quadrimestre), salvo casi eccezionali che saranno valutati di volta in volta.

Art. 20. Tranne che per i casi previsti dagli articoli 18 e 19, nonché per casi eccezionali e non più di quattro a quadrimestre, non sono ammessi alle lezioni della prima ora gli alunni ritardatari. Questi potranno tuttavia accedere nell'atrio e verranno ammessi alla seconda ora per giustificare in Presidenza il loro ritardo e per essere ammessi alle lezioni con riserva di giustificazione. Per casi eccezionali si intende ogni caso indipendente dalla volontà del soggetto.

Art. 21. Dopo il quarto ritardo, cui viene assimilata per gli effetti l'uscita anticipata, l'alunno verrà considerato "ritardatario abituale". Un genitore o chi ne fa le veci dovrà accompagnare personalmente il ritardatario entro i tre giorni successivi all'ultimo ritardo.

Dei ritardi si terrà conto nella determinazione del voto di condotta, sia pure con valutazioni da effettuarsi caso per caso, tenuto conto anche degli altri elementi che concorrono a determinare il voto di condotta.

Cap. VI - Assenze

Art. 22. All'inizio dell'anno scolastico a ciascun allievo verrà rilasciato un libretto che è il solo mezzo di giustificazione per assenze e ritardi, per la richiesta di autorizzazione all'entrata e all'uscita fuori orario e per le comunicazioni scuola - famiglia. Il libretto sarà consegnato solo al genitore o a chi ne fa le veci; il genitore all'atto della consegna apporrà sul libretto la propria firma autografa. Nel caso di studente maggiorenne, il libretto sarà consegnato allo stesso alunno. Nessuna richiesta di giustificazione o comunicazione di assenza potrà essere ritenuta valida se munita di firma diversa da quella apposta sul libretto, salvo il caso di studente maggiorenne.

Art. 23. L'alunno sprovvisto di giustificazione dell'assenza sarà riammesso alle lezioni con riserva di esibire la giustificazione il giorno successivo. Se il giorno successivo risulterà ancora sprovvisto di giustificazione, il docente della prima ora, pur ammettendolo in classe, ne informerà la famiglia,

perché un genitore o chi ne fa le veci giustifichi l'allievo, con specifica dichiarazione scritta. In caso di reiterazione del comportamento per più di 4 giorni, l'allievo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore

Art. 24. La richiesta di giustificazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) fino ad un massimo di 4 giorni di assenza (giorni festivi esclusi), la richiesta sarà presentata dall'allievo, dopo il periodo di assenza, direttamente al professore della prima ora di lezione. Nella prima riunione del Collegio dei Docenti di ogni anno, il Dirigente Scolastico può delegare i docenti in servizio alla prima ora a giustificare le assenze degli alunni. Quando il Professore riterrà valida la richiesta e le motivazioni, apporrà la propria firma sul libretto e segnerà sul giornale di classe l'avvenuta giustificazione con riferimento ai giorni di assenza giustificata. Gli alunni non forniti di giustificazione verranno ammessi alle lezioni dal docente delegato della prima ora secondo quanto stabilito dall'art. 23 del presente Regolamento. Il Professore che non riterrà valida la richiesta di giustificazione inviterà l'alunno a presentarsi in Presidenza comunicando le ragioni della ritenuta invalidità e informandone la famiglia.
- b) per assenze di 5 giorni o durata maggiore (escluso i giorni festivi), la richiesta di giustificazione dovrà essere presentata in Presidenza, corredata di certificato medico, in carta semplice, che attesti lo stato di buona salute e l'assenza di malattie contagiose.

Art. 25. Ogni docente avrà cura di segnalare alla Presidenza i casi di assenza prolungata o di mancata giustificazione dell'alunno, dopo ammissione con riserva. Il Dirigente Scolastico deciderà caso per caso se gli allievi dovranno essere giustificati personalmente dai genitori. In ogni caso, le assenze di massa saranno valutate ai fini della determinazione del voto di condotta.

Art. 25 bis. Il docente della prima e ultima ora effettiva di lezione deve verificare l'autorizzazione dei genitori per l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata, nel caso in cui ciò sia stato disposto dalla presidenza il giorno prima per tutta la classe.

Cap. VII - Esoneri dalle lezioni di Ed. Fisica – Giochi Sportivi

Art. 26. Gli alunni che hanno la necessità di essere temporaneamente dispensati dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica, devono presentare domanda in carta libera, corredata da certificato medico vistato dall'Ufficio Sanitario. Gli allievi dispensati dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica hanno comunque l'obbligo di partecipare alle lezioni, anche se si tratta di prima o ultima ora.

Art. 27. Gli alunni, nel frequentare le lezioni di Educazione Fisica, dovranno essere muniti di scarpe adatte e di tuta.

Art. 27 bis. Gruppo sportivo studentesco

La scuola attiva la partecipazione degli studenti ai "Giochi Sportivi Studenteschi" secondo quanto previsto nell'apposito progetto redatto dai docenti di Scienze Motorie al cui contenuto si rimanda integralmente. Ai fini della realizzazione di tale progetto, è necessario attenersi al seguente iter procedurale:

- 1- Dichiarazione di disponibilità all'effettuazione delle ore di pratica sportiva da parte dei docenti di Scienze Motorie;
- 2- Delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto di partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi e di approvazione di uno specifico progetto inserito nel PTOF;
- 3- Conferimento dell'incarico ai singoli docenti per un massimo di sei ore settimanali;

- 4- Possesso e cura da parte dei docenti del Registro delle presenze degli alunni vistato dal Dirigente Scolastico e da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori;
- 5- Segnalazione del fabbisogno fondi "a cura dei docenti referenti", a seguito di emanazione circolare da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Cap. VIII – Uso della Biblioteca e delle Aule speciali

Art. 28. Ferma restando la flessibilità necessaria a soddisfare eventuali esigenze specifiche dell'utenza, la Biblioteca osserva il seguente orario di ricevimento: tutti i giorni dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì pomeriggio dalle 14,45 alle 17,15; alunni, personale docente e non docente potranno accedervi e fruire del prestito dei libri, che dovranno essere restituiti entro 15 giorni dal prestito. I libri devono essere restituiti integri; nel caso di alterazione delle condizioni del libro, potrà essere chiesto il rimborso del costo dello stesso. Entro il 15 Maggio di ogni anno, tutti i libri dati in prestito devono essere restituiti. Allo scopo, il Direttore controllerà e solleciterà la restituzione.

Art. 29. Per riviste, volumi enciclopedici e videocassette sarà consentita la sola consultazione nei locali dell'Istituto.

Art. 30. Non si possono ricevere in prestito più di tre volumi contemporaneamente.

Art. 31. Alla scadenza del periodo di prestito, la Presidenza avvierà le procedure per rivalersi dell'eventuale mancata restituzione dei volumi prestati secondo le seguenti modalità:

- a) Personale docente e non docente: verrà dato mandato alla Segreteria Amministrativa o all'Amministrazione Provinciale di trattenere dallo stipendio l'importo relativo, per l'acquisto di una nuova copia del volume non restituito.
- b) Alunni: si procederà ad inviare comunicazione alla famiglia perché provveda alla restituzione del volume o al rimborso del relativo importo.

Art. 32. L'uso **delle aule speciali** è disciplinato dal Dirigente Scolastico, di intesa con i docenti e con il personale tecnico, con proprio provvedimento, da emanarsi all'inizio dell'anno scolastico.

Cap. IX - IL COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 33. Le norme che seguono si applicano per l'anno scolastico 2015/16, in conformità alle comunicazioni del M.I.U.R. relative alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore in **OBBLIGO SCOLASTICO** entro il sedicesimo anno di età (classi prime e seconde), i cui genitori o tutori ne facciano richiesta, in quanto appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell'anno 2013 pari o inferiore a E **14.000,00 (quattordicimila/00)**.

Gli alunni iscritti per la prima volta e quelli promossi alla classe successiva saranno collocati in graduatoria in base al reddito suddetto fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria.

Art.33 bis. Utilizzo dei fondi

I finanziamenti concessi dal MIUR assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 saranno utilizzati per l'acquisto di testi obbligatori regolarmente adottati di uso esclusivo dell'allievo.

Sono esclusi dal comodato d'uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli atlanti e i testi di narrativa.

Il contributo viene impiegato per l'acquisto dei beni da fornitori terzi, previo esperimento di gara alla quale partecipino almeno 3 librerie.

L'ordine di acquisto sarà inviato al miglior offerente, in ragione dell'effettiva disponibilità finanziaria. A parità di offerta sarà scelta la libreria che offrirà gratuitamente materiali aggiuntivi all'istituto, quali stampe, materiale didattico, cancelleria.

Art. 33 ter. Testi didattici

La scuola procederà all'acquisto dei testi didattici obbligatori compresi negli elenchi approvati dal Collegio Docenti e affissi all'Albo/pubblicati nel sito www.stenio.it. L'acquisto è subordinato alla conforme delibera del Consiglio d'Istituto. L'esecuzione della delibera del Consiglio di Istituto, tuttavia, è subordinata all'effettiva compatibilità finanziaria.

Art. 33 quater. Modalità di esecuzione del comodato

1. Le famiglie saranno informate della delibera del Consiglio di istituto. La delibera del Consiglio di istituto sarà affissa all'albo di istituto e inserita nell'elenco ufficiale dei libri di testo.

Cap. X : Rapporti Scuola - Famiglia

Art. 34. Con apposite comunicazioni della Presidenza, ogni anno saranno fissati almeno due appuntamenti pomeridiani di ricevimento dei genitori, che desiderano avere notizia dai docenti e dal Dirigente Scolastico relativamente al comportamento ed al profitto dei propri figli.

Art. 35. Qualora ne ravvisi la necessità, previa consultazione del coordinatore di classe, ciascun docente può convocare i genitori di un allievo anche al di fuori dei ricevimenti collegiali, per comunicazioni relative al comportamento e al profitto dell'alunno. Su richiesta della famiglia, effettuata anche per il tramite dello stesso alunno, può, inoltre, acconsentire a riceverne i genitori, nell'ora di ricreazione e comunque fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 36. L'ufficio di segreteria presso la sede di via Enrico Fermi osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla 10,30 alle 12,30; Martedì dalle 14,15 alle 17,15. L'orario sarà suscettibile di modifiche in relazione ad esigenze specifiche dell'utenza.

Cap. XI : MODALITA' DI ACCESSO ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

Art. 37. In Istituto non è consentito l'accesso a persone estranee, a meno che siano autorizzate espressamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per svolgere iniziative educativo-didattiche, socio-culturali o per esigenze particolari.

Si definiscono **estranei** tutti coloro che non siano personale **DOCENTE, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO.**

Non sono considerate persone estranee della scuola i genitori e gli alunni della Sede Centrale e delle varie Sezioni Succursali, Staccata e Coordinata.

Art. 38. Gli estranei, come sopra identificati, che intendono accedere ai locali scolastici, in particolare durante lo svolgimento delle attività didattiche, dovranno ricevere apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, utilizzando l'apposito modello ove è specificato il motivo per cui si accede ed il tempo fino a cui tale permesso è valido.

Al fine di guidare il D.S. nella valutazione sul rilascio di tale permesso, si indicano i seguenti criteri:

- a) che non sia previsto alcun tipo di vendita, diretta o indiretta;
- b) che non sia fornito agli alunni (o al personale) materiale pubblicitario o propagandistico relativo ad iniziative con fini di lucro, nonché inerenti organizzazioni le cui finalità siano palesemente in contrasto sia con quelle generali della scuola pubblica, sia con quelle specifiche previste nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto;
- c) che tale intervento non pregiudichi lo svolgimento delle attività educative e didattiche. La valutazione finale di questo aspetto spetterà comunque all'insegnante interessato.

Art. 39. Relativamente agli **esperti, ai consulenti esterni** che possono coadiuvare gli insegnanti nelle attività didattiche programmate e **alle ditte per la manutenzione di apparecchiature e dei locali**, è sufficiente che venga fatta comunicazione della loro presenza a scuola al Dirigente Scolastico, indicando le date e le motivazioni dell'intervento.

Cap. XII – Posteggio delle auto dentro i locali dell’Istituto. Divieto di svolgimento di attività di Scienze Motorie

Art. 40. Non è consentito posteggiare le auto nel piazzale della sede, riservato allo svolgimento della ricreazione.

Art. 41. In relazione alla disponibilità di superficie residuale oltre lo spiazzale antistante, **negli spazi contrassegnati da segnalazione convenzionale a terra**, è consentito posteggiare l'auto e le moto all'interno del recinto della scuola, evitando di intralciare gli spazi necessari per le manovre di posteggio, con entrata entro le ore 8,05 e **divieto di uscita durante i cambi di ora e la pausa ricreativa**. Il personale addetto ha l'obbligo di fare eseguire la prescrizione, chiudendo improrogabilmente il cancello di accesso dei mezzi al suddetto orario. **In ogni caso, le manovre dovranno essere effettuate con la massima cautela, richiesta dalla natura dei luoghi.**

Art. 42. Per la sicurezza di tutti, durante lo svolgimento delle lezioni è necessario che il cancello d'ingresso sia regolarmente chiuso. **In ogni caso, si ricorda che il parcheggio non è sottoposto a vigilanza e pertanto la scuola declina ogni responsabilità per furti e danni.**

Art. 42 bis . Per la sicurezza di tutti, è altresì, fatto divieto di svolgimento di attività pratiche di Scienze Motorie nell’atrio esterno alla scuola.

Cap. XI - Sanzioni Disciplinari

Art. 43. Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni saranno soggetti a richiamo verbale da parte del docente. Nel caso di reiterazione del comportamento, il Docente potrà procedere ad ammonizione scritta nel Registro di classe-

Nel caso in cui per i comportamenti di cui sopra si ritenga necessario un allontanamento dalle lezioni, questo potrà avvenire con obbligo di frequenza e studio individuale a scuola da uno a tre giorni. **Il Consiglio di Classe valuterà se sussistono le condizioni perchè tale misura sia efficace e ne darà comunicazione alla famiglia. In caso contrario o nel caso di reiterazione della sanzione**

disciplinare, l'allontanamento dalle lezioni comporterà l'allontanamento dalla scuola.

Art. 44. Nei confronti degli studenti che non utilizzeranno correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi e arrecheranno danno al patrimonio della scuola, in proporzione alla gravità della mancanza, il Consiglio di Classe di competenza potrà irrogare le seguenti sanzioni:

- a) convocazione dei genitori;
- b) richiamo del Preside;
- c) sospensione dalla partecipazione alle lezioni (per un massimo di 15 giorni) deliberata dal Consiglio di classe.

Analogamente, il Consiglio di Classe irrogherà le sanzioni di cui sopra con riferimento a comportamenti che risultino lesivi della dignità e del rispetto dovuto a tutti i soggetti che appartengono o operano all'interno della comunità scolastica.

Tutti i provvedimenti saranno proporzionati alle infrazioni disciplinari commesse e ispirati al principio della riparazione del danno; compete al Consiglio di classe offrire allo studente la possibilità di sostituire il provvedimento disciplinare con attività a favore della comunità scolastica. Per il risarcimento dei danni materiali alle strutture ed alle attrezzature della scuola ci si ispira al principio della responsabilità personale, ma anche della corresponsabilità degli studenti verso l'Istituto e i suoi membri. A tale scopo sono stati individuati i seguenti criteri per il risarcimento dei danni:

- a) chi è riconosciuto responsabile di danneggiamenti (di locali, attrezzature, strumenti della scuola o di compagni) è tenuto a pagare il danno;
- b) se non è individuabile il o i responsabili, sarà la classe o il gruppo di studenti che occupavano lo spazio danneggiato a risarcire collettivamente il danno;
- c) se i danneggiamenti riguardano spazi comuni (corridoi, servizi, atrio, ecc.) e non si accertino responsabilità individuali, saranno le classi che utilizzano quegli spazi ad assumersi la responsabilità della spesa.
- d) E' compito della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto stimare i danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento.

Art. 45. Nei casi anzidetti, la famiglia dello studente dovrà sempre essere avvertita.

Art. 46. I provvedimenti disciplinari saranno annotati in apposito registro e costituiranno elemento fondamentale di giudizio per la valutazione complessiva della personalità dello studente.

Art. 47. Le sanzioni di cui all'art. 44 saranno accompagnate, ove possibile, dalla *restitutio in integrum* del bene o, in alternativa, dal risarcimento in denaro del danno cagionato, attraverso l'intervento diretto della famiglia.

Art. 48. Tutti gli studenti che avranno accumulato almeno tre sanzioni disciplinari, anche per cause diverse, potranno essere allontanati per un periodo non superiore a cinque giorni. In ogni caso, le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, potranno essere convertite in attività la cui

ricaduta possa essere utile per la comunità scolastica.

Art. 49. Sarà istituito uno sportello al quale saranno indirizzati tutti gli studenti sanzionati o sanzionandi. Un docente dello staff curerà che l'allievo tragga una utilità educativa dalla sanzione, la quale, oltre la natura simbolica e l'aspetto della giustizia, deve avere la funzione di indurre lo studente a rimuovere le cause di disagio che hanno originato la mancanza. Il Docente delegato si avvarrà, se lo riterrà opportuno, della collaborazione dei docenti del Consiglio di classe relativo all'alunno.

Art. 50. L'allievo al quale sia stata inflitta una sanzione dal Consiglio di classe ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento, può ricorrere avverso il provvedimento all'organo di Garanzia costituito presso l'Istituto. Di tale diritto deve essergli data comunicazione nel momento dell'irrogazione della sanzione.

Art. 51. Qualora taluni atti configurino comportamenti rilevanti sotto il profilo penale, sarà necessario trasmetterne notizia all'autorità giudiziaria competente.

Cap. XII – Viaggi di Istruzione

Art. 52. I viaggi vanno effettuati solo se programmati e finalizzati ad accrescere la cultura degli studenti. Devono scaturire da una motivazione elaborata dai singoli Consigli di classe in sintonia con il P.O.F (Piano Offerta Formativa). Realizzato dal Consiglio d'Istituto, il viaggio interesserà di norma la globalità degli studenti. Nessuno potrà essere escluso se non per scelta autonoma, o per sanzione disciplinare, mai per ragioni economiche. A chi non andrà in viaggio si dovrà assicurare un pacchetto di attività alternative che non menomi il sostanziale diritto allo studio. Saranno gli alunni delle quinte classi a potere effettuare il viaggio con il contributo della scuola. Del contributo della scuola usufruiranno senz'altro gli alunni delle quinte classi. Tenuto conto del valore altamente formativo del viaggio di istruzione, gli alunni delle altre classi potranno effettuare viaggi con analoghe procedure e potranno anch'esse accedere al contributo scolastico, nella misura determinata dal Consiglio d'Istituto.

Art.53. Gli alunni partecipanti dovranno essere adeguatamente preparati dal docente accompagnatore, che avrà cura di predisporre tempestivamente tutte le attività necessarie all'approfondimento degli aspetti storici, culturali e delle tradizioni, relativi al luogo di destinazione.

Art. 54. Il viaggio nei suoi aspetti organizzativi sarà gestito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dal coordinatore amministrativo per gli aspetti amministrativi e contabili.

Art. 55. E' fatto assoluto divieto agli alunni e ai Docenti non incaricati di intrattenere rapporti con le agenzie.

Art. 56. L'individuazione dell'agenzia dovrà avvenire attraverso il metodo della Licitazione Privata, fatta almeno da tre Ditte concorrenti; i parametri di scelta non devono essere meramente economici, ma debbono tenere conto anche della qualità della proposta.

Art. 57. Scelta l'agenzia, il Dirigente Scolastico e il titolare della Ditta firmeranno il contratto che vincola quest'ultima al rispetto di ben precise caratteristiche in ordine alla sicurezza dei trasporti alla luce delle vigenti regole ministeriali e Regionali.

Art. 58. Tutti gli alunni delle classi interessate a gite e viaggi di istruzione il giorno seguente dovranno essere presenti regolarmente a scuola.

PARTE SECONDA - NORME DI FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

Cap. I – Norme comuni

Art. 59. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta e mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. In ognuno dei plessi dovrà essere disponibile nel medesimo termine di cui sopra una copia del materiale, compatibilmente con la normativa in materia, oggetto della trattazione.

Art. 60. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione dello stesso sarà deliberata alla seduta successiva.

Cap. II – Il Consiglio d'Istituto

Art. 61. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo dell'Istituto, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di classe; ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. In particolare, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 416, spetta al Consiglio:

- a) il coordinamento dei rapporti fra organi della scuola;
- b) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale non docente;
- c) chiedere la convocazione degli Organi collegiali per avere parere su determinati problemi;
- d) prendere in considerazione tutte le proposte formulate dal Collegio dei docenti per ciò che concerne la vita dell'Istituto;
- e) sottoporre a votazione tutte le proposte scaturite dalla discussione.

Art. 62. Il Consiglio è convocato, sentita la Giunta esecutiva, dal Presidente, ogni volta che ne rilevi l'opportunità.

Art. 63. In caso di necessità, è facoltà del Dirigente Scolastico convocare il Consiglio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 64. L' O.d.G. della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, e deve contenere gli argomenti proposti dagli organi collegiali della scuola e delle assemblee dei genitori, degli studenti, dei docenti e dei non docenti. Per discutere e votare sui singoli argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata, seduta stante, a maggioranza assoluta dai componenti.

Art. 65. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche, salvo che, per la natura delle questioni trattate, il Consiglio stesso deliberi di procedere a porte chiuse.

Art. 66. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare e ricevere deleghe. Ogni componente esprime un solo voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente che esprimerà il suo voto per ultimo.

Art. 67. Per la validità della seduta del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 68. rappresentanti degli studenti eletti in consiglio non hanno voto deliberativo (art. 5 comma 3) nelle materie di cui al 1° comma e alla lettera B del 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 416. I rappresentanti degli studenti hanno diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere.

Art. 69. Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416 (in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione a maggioranza relativa). In caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano di età. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 70. Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Cap. III – La Giunta esecutiva

Art. 71. Presidente della Giunta esecutiva è il Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Art. 72. La Giunta Esecutiva svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio stesso ed ha compiti:

- a) istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio;
- b) di controllo per quanto concerne la propria responsabilità amministrativa e contabile.

In tale veste, qualora ravvisi conflitti di competenza col Consiglio stesso o potenziali irregolarità, rinvia gli Atti al Consiglio stesso per un riesame dell'argomento.

Cap. IV - Assemblea Studentesca

Art. 73. Le assemblee degli Studenti si articolano per classi, per corso e per Istituto.

Art. 74. Ogni convocazione deve essere resa nota alla Presidenza almeno tre giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti di discussione.

Art. 75. La richiesta di convocazione dell'assemblea d'Istituto deve essere firmata dai componenti il comitato studentesco oppure dal 10% di tutti gli studenti.

Art. 76. La richiesta dell'assemblea di classe o di corso deve essere firmata dai rappresentanti di classe e controfirmata per nulla-osta dai docenti interessati.

Art. 77. L'Assemblea è autoregolamentata dagli studenti.

Art. 78. Una copia del regolamento delle assemblee deve essere depositata in Presidenza.

Art. 79. La presenza di esperti durante l'assemblea – e per non più di 4 assemblee durante l'anno scolastico - deve essere sempre autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Art. 80. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal DPR 416/74 e alla C.M. 312 del 1979

Cap. V. -Organo di Garanzia interna

Art. 81. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello “Statuto degli studenti e delle studentesse” è istituito l'ORGANO DI GARANZIA interno.

Art. 82. Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è così composto:

n.1 genitore;

n.1 studente;

n. 2 docenti: uno della sede, più uno proveniente da una delle altre sezioni dell'Istituto (IPIA, ITI e Geometra).

Art. 83. Il rappresentante degli studenti viene eletto dai rappresentanti di classe degli studenti.

Art. 84. Il rappresentante dei genitori viene eletto tra e dai rappresentanti dei genitori facenti parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 85. I due docenti vengono eletti dal Collegio dei Docenti.

Art. 86. L'organo di garanzia può deliberare con la presenza di tre componenti.

Art. 87. L'Organo di garanzia dura in carica un anno.

Art. 88. Il componente che si assenterà ingiustificatamente per due sedute nel corso dell'anno, sarà considerato automaticamente decaduto. L'Organo di garanzia provvederà con votazione a maggioranza alla sostituzione.

Art. 89. Tenuto conto dello Statuto degli studenti e delle studentesse, contro le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 5 giorni è ammesso ricorso entro 30 giorni all'USP di Palermo.

In tutti gli altri casi, entro 15 giorni lo studente potrà presentare ricorso all'Organo di Garanzia, che dovrà decidere entro i successivi 10 giorni.

Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 90. Di ogni seduta dell'Organo di garanzia dovrà essere steso uno specifico processo verbale nel quale si indicheranno dettagliatamente le caratteristiche del caso disciplinare preso in esame.

APPENDICE INTEGRATIVA E DI RICHIAMO

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia previste dal Diritto Amministrativo e dalla Legislazione scolastica. Si richiamano in particolare:

Ø D. Lgs. 16.04.1994 n. 297: - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Ø D.P.R n. 249/1998 , modificato dal DPR n.235/2007; Statuto degli studenti e delle studentesse.

Ø D.P.R 296/94 Diritti e Doveri dei lavoratori.

Ø D. Lgs. n. 81/2008, D. lgs. n. 106/ 2009 Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 3/11/2015.

Esso risulta integrato dai seguenti allegati, approvati dai Consigli di Istituto del 21/09/2015 (Allegati A), B), C), D) E)) e del 14/10/2015 (Allegati F), G), H) e del 29/10/2018 (Allegato I)

- 1) Regolamento di sorveglianza sul divieto di fumo (Allegato A)
- 2) Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi (Allegato B)
- 3) Regolamento del volontariato (Allegato C)
- 4) Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate (Allegato D)
- 5) Regolamento pubblicità legale (Allegato E)
- 6) Regolamento di vigilanza (Allegato F)
- 7) Regolamento di disciplina (Allegato G)
- 8) Regolamento di sicurezza (Allegato H)
- 9) Regolamento Bullismo e Cyberbullismo (Allegato I)

Quanto previsto nei Regolamenti allegati prevale, nel caso di conflitto, sul Regolamento di Istituto, in quanto normativa speciale.

f.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Bellavia